

Ministero dell'Ambiente

e della Tutela del Territorio e del Mare direzione generale per la crescita sostenibile e la qualita dello sviluppo

Fluorsid S.p.A. <u>ambiente@pec.fluorsid.com</u> <u>amministrazione@pec.fluorsid.com</u>

DIVISIONE IV – QUALITA' DELLO SVILUPPO

E, p.c.,

Alla Commissione AIA-IPPC cippc@pec.minambiente.it

All'ISPRA protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segreteria.dica@mailbox.governo.it
Al Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali art.14-ter L.241/90 - Cons. Donato Attubato d.attubato@governo.it

OGGETTO: TRASMISSIONE PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO RELATIVO AL PROCEDIMENTO DI RIESAME NON SOSTANZIALE DELL'AIA RILASCIATA ALLA SOC. FLUORSID S.P.A. DI ASSEMINI – PROCEDIMENTO ID 120/10959.

Si trasmette in allegato copia del Parere Istruttorio Conclusivo, reso dalla Commissione AIA-IPPC con nota del 03/12//2020, prot. n. CIPPC/1360.

L'atto fa riferimento al procedimento di riesame parziale non sostanziale del decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.M. n. 122 del 10/06/2020.

Trattandosi pertanto di riesame non sostanziale, in conformità con quanto disposto dall'art. 29-nonies, comma 1 del D.lgs. n.152/2006 non si darà luogo ad ulteriore provvedimento di autorizzazione.

Si invita codesta Società a prendere atto di quanto accolto e richiesto dalla Commissione Istruttoria nel sopracitato Parere Istruttorio.

Il parere viene altresì trasmesso ad ISPRA ai fini dell'aggiornamento, laddove necessario, del Piano di Monitoraggio e Controllo, reso ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione della presente nota sul sito istituzionale del Ministero.

Il Dirigente

Paolo Cagnoli

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

All. nota prot. CIPPC/1360 (MATTM/101989)

ID Utente: 374

ID Documento: CreSS_04-374_2020-0092

Data stesura: 15/12/2020

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale-ippc

IL PRESIDENTE

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - DG CreSS - Div. 4 cress@pec.minambiente.it

All'ISPRA protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Oggetto: Trasmissione del Parere Istruttorio Conclusivo relativo al riesame parziale dell'AIA rilasciata alla Soc. Fluorsid S.p.A. di Assemini (CA) - Procedimento ID 120/10959.

Si trasmette, ai sensi del D.M. 335/2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare relativo al funzionamento della Commissione, la proposta di Parere Istruttorio Conclusivo di cui all'oggetto.

In base a quanto stabilito nella nota del Direttore Generale prot. MATTM-82014 del 14/10/2020, si rammenta che la trasmissione da parte di ISPRA della relativa proposta di adeguamento del Piano di monitoraggio e controllo è richiesta entro dieci giorni dalla data di ricezione della presente.

Il Presidente f.f.Prof. Armando Brath

Areento Beth

ALL. PIC



Fluorsid S.p.A.–Assemini (CA)

Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii.

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

in merito all'istanza di riesame parziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.M. N.122 del 10/06/2020 (comunicato in G.U. Serie Generale n.154 del 19-06-2020) -Rif. nota CreSS_MATTM di avvio del procedimento N. Prot. N. Prot. 72811 del 18/09/2020 (Procedimento Istruttorio ID 120/10959)

Gestore	Fluorsid S.p.A.				
Località	Assemini (CA)				
	Dott. Chim. Marco Mazzoni - Referente				
	Dott. Antonio Fardelli				
Gruppo Istruttore	Dott. Ing.Marco Antonio Di Giovanni				
Gruppo istruttore	Dott.ssa Daniela Manca – Regione Sardegna				
	Dott. Nicola Carboni– Città Metropolitana di Cagliari				
	Dott. Ing.Mauro Francesco Antonio Moledda – Comune di Assemini				

Firmato digitalmente da: MARCO MAZZONI Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued through Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital identity, not usable to require other SPID digital identity Data: 26/11/2020 17:46:53



Fluorsid S.p.A.-Assemini (CA)

INDICE

1.	DEF	INIZIONI	3
2.	INT	RODUZIONE	6
	2.1	Atti presupposti	6
	2.2	Atti normativi	7
	2.3	Atti ed attività istruttorie	9
	2.4	Riepilogo delle diffide attualmente in corso	9
3.	IDE	NTIFICAZIONE DELL'INSTALLAZIONE	9
4.	ISTA	ANZA DI MODIFICA PRESENTATA DAL GESTORE	10
	5.1	Descrizione del progetto e del processo produttivo interessato dalla modifica	11
	5.2	Aspetti ambientali interessati dalla modifica proposta dal Gestore	13
	5.2.1	Consumo di combustibili	13
	5.2.2	Emissioni convogliate in atmosfera	13
	5.2. 3	JJ	
	5.2.4	8	
	5.2.5		
	5.2.6	I = I = J	
	5.2.7		
	5.2.8		
	5.3	Cronoprogramma degli interventi	
5.		LICAZIONE DELLE BAT	
6.	INT	EGRAZIONI VOLONTARIE DEL GESTORE	15
7.	OSS	ERVAZIONI DEL PUBBLICO	17
8.	PIA	NO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	17
9.	VAI	UTAZIONI CONCLUSIVE	17
1(). T	ARIFFA ISTRUTTORIA	17



Fluorsid S.p.A.-Assemini (CA)

1. **DEFINIZIONI**

Autorità competente (AC)	Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo (CreSS).
Autorità di controllo	L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29-decies del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione Sardegna.
Autorizzazione integrata ambientale (AIA)	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29-terdecies, comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
Commissione IPPC	La Commissione istruttoria di cui all'art. 8-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i
Conclusioni sulle BAT	Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lett. 1-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Documento di riferimento sulle BAT (o BREF) Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi de par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. 1-ter.1 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).	
Gestore	FLUORSID S.p.A. installazione IPPC sitanel Comune di Assemini (CA), indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i
Gruppo Istruttore (GI)	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.



Fluorsid S.p.A.–Assemini (CA)

•	
Installazione	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs. 46/2014)
Inquinamento	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi. (art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs. 46/2014)
Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto	La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII, parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., indica valori di soglia, e' sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lett- 1-bis, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Migliori tecniche disponibili (best availabletechnique s - BAT)	La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Si intende per: 1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto; 2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli; 3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; (art. 5, c. 1, lett. 1-ter del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).



Fluorsid S.p.A.–Assemini (CA)

Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)

I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito "Piano di Monitoraggio e Controllo". Tale documento è proposto, in accordo a quanto definito dall'Art. 29-quater co. 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale.

Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

Uffici presso i quali sono depositati i documenti

I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'impianto sono depositati presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo (CreSS) e sono pubblicati sul sito https://va.minambiente.it/it-IT, al fine della consultazione del pubblico.

Valori Limite di Emissione (VLE)

La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nel allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (art. 5, c. 1, lett. i-octies, D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).



Fluorsid S.p.A.–Assemini (CA)

2. INTRODUZIONE

2.1 Atti presupposti

Visto	Decreto di AIA D.M. N.122 del 10/06/2020(comunicato in G.U. Serie Generale n.154 del 19-06-2020)		
visto	il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare N. GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione istruttoria IPPC		
vista	la Legge 27 febbraio 2015, n. 11 art. 9-bis che ha prorogato nelle sue funzioni la Commissione Istruttoria IPPC in carica al 31 dicembre 2014 fino al subentro di nuovi componenti nominati con successivo decreto ministeriale		
visto	il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 0000335 del 12 dicembre 2017, Decreto di disciplina della articolazione, organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC, ex art.10, comma3 del DPR 90/2007		
considerata	la nota DVA prot. U0026465 del 23 novembre 2018 avente ad oggetto "Accordo di collaborazione tra DVA e ISPRA per il supporto alla Commissione AIA" in cui la DVA riscontra la compatibilità delle richieste della Commissione IPPC (Rif. nota CIPPC prot. U0001345 del 16 novembre 2018) con il testo dell'Accordo di cui alla DG n. 2022 del 17 marzo 2017		
vista	la disposizione ISPRA N. 1203/DG del 11/03/2019 avente ad oggetto "la sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione per le modalità di organizzazione, di pianificazione e di conduzione delle attività connesse alle domande di AIA di competenza statale, ed il supporto tecnico-scientifico ed operativo alla Commissione istruttoria IPPC"		
visto	l'Ordine di Servizio ISPRA N.165 del 20/05/2013 con oggetto "Pareri tecnici ISPRA"		
vista	la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC 941/2020 del 22/09/2020, che assegna l'istruttoria per il riesame parziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al Gruppo Istruttore così costituito: – Dott. Chim. Marco Mazzoni (Referente) – Dott. Ing. Marco Antonio Di Giovanni (componente) – Dott. Antonio Fardelli (componente)		
preso atto	che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stati nominati, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del DPR 14/05/2007, n.90 i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali: — Dott.ssa Daniela Manca — Regione Sardegna — Dott. Nicola Carboni — Città Metropolitana di Cagliari — Ing. Mauro Francesco Antonio Moledda — Comune di Assemini		



Fluorsid S.p.A.–Assemini (CA)

2.2 Atti normativi

visto	il D.Lgs. n. 152/2006 " Norme in materia ambientale" (Pubblicato nella G.U. 14
VISIO	Aprile 2006, n. 88, S.O.) e s.m.i.
visto	l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., che prevede che l'autorità competente nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:
	 devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
	 non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi; è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, ricuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente
	 l'energia deve essere utilizzata in modo efficace; devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
	 deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies
visto	l'articolo 29-sexies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale "i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere
visto	integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti." l'articolo 29-sexies, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale "L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che
	garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione"
visto	l'articolo 29-sexies, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale "Fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso"



Fluorsid S.p.A.–Assemini (CA)

visto	l'articolo 29-sexies, comma 4-bis del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale "L'autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti: a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL; b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. "
visto	l'articolo 29- <i>sexies</i> , comma 4-ter del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.ai sensi del quale "l'autorità competente può fissare valori limite di emissione piu' rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi: a) quando previsto dall'articolo 29-septies;
	b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui e' ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale"
visto	l'articolo 29-sexies, comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale "I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente. "
visto	l'articolo 29- <i>septies</i> del D.Lgs. n. 152/2006, che prevede che l'autorità competente possa prescrivere l'adozione di misure supplementari più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili qualora ciò risulti necessario per il rispetto delle norme di qualità ambientale
visto	l'articolo 29- <i>octies</i> del D.Lgs. n. 152/2006,che disciplina i Riesami delle Autorizzazioni Integrate Ambientali.
esaminati	 i documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per l'attuazione delle Direttive 96/61/CE e 2010/75/UE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. rappresenta recepimento integrale, e precisamente: Reference Document on Best Available Techniques for the Manufactoring of Larve Volume Inorganic Chemicals – Ammonia, Acids anf Fertilizers
visto	il "Piano di Tutela delle acque", di cui l'ultimo aggiornamento è stato approvato dalla Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/16 del 4 aprile 2006



Fluorsid S.p.A.–Assemini (CA)

2.3 Atti ed attività istruttorie

Preso atto	della nota di avvio del procedimento istruttorio di Riesame dell'AIA,della CreSS					
	MATTM N. Prot. 72811 del 18/09/2020					
esaminata l'istanza del Gestorecomprensiva dei relativi allegati acquisita agli atti						
	N. Prot. MATTM 69841 del 09/09/2020					
esaminato	Decreto di AIA D.M. N.122 del 10/06/2020 (comunicato in G.U. Serie Generale					
	n.154 del 19-06-2020)					
esaminate	le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti					
	dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed					
	integrazioni, presupposto di fatto essenziale per la redazione del presente parere					
	istruttorio conclusivo, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o					
	l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore					
	possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame					
	dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautel					
	ricorrendone i presupposti.					
considerati	i contenuti della Relazione Istruttoria predisposta da ISPRA, prot. 52540 del 11-11-					
	2020, acquisita agli atti istruttori con Prot. CIPPC 1240 del 12-11-2020.					
viste	le integrazioni documentali volontarie inviate dal Gestore (Rif. N. Prot. Fluorsid					
	ASQ_504) acquisite agli atti istruttori con N. Prot. CIPPC 1247 del 13-11-2020					
vista	la mail di trasmissione della bozza di Parere Istruttorio Conclusivo inviata per					
	approvazione in data 16-11-2020 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore avente					
	N. Prot. CIPPC 1304 del 24-11-2020 comprendente i relativi allegati circa					
	l'approvazione.					

2.4 Riepilogo delle diffide attualmente in corso

Attualmente non sono in corso diffide a carico del Gestore.

3. IDENTIFICAZIONE DELL'INSTALLAZIONE

Denominazione	FLUORSID S.p.A.
installazione	
Indirizzo sede operativa	ZONA INDUSTRIALE MACCHIAREDDU 2° STRADA EST - 09032
	ASSEMINI (CA)
Sede Legale	ZONA INDUSTRIALE MACCHIAREDDU 2° STRADA EST - 09032
	ASSEMINI (CA)
Rappresentante Legale	Lorenzo Di Donato - INDUSTRIALE MACCHIAREDDU 2°
	STRADA EST - 09032 ASSEMINI (CA)
	Posta Certificata (PEC): fluorsid@pec.fluorsid.com
Tipo impianto	Impianto Chimico
Codice e attività IPPC	Codice IPPC: 4.2 – Produzione di derivati inorganici del fluoro e acido
	solforico;
	Codice NACE: 24.13 - FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI
	CHIMICI DI BASE INORGANICI
	Codici NOSE-P: PRODOTTI CHIMICI INORGANICI DI BASE
	Codice 105.09



Fluorsid S.p.A.–Assemini (CA)

								
Gestore Impianto	Daniele Tocco - ZONA INDUSTRIALE MACCHIAREDDU 2°							
	STRADA EST - 09032 ASSEMINI (CA)							
	Recapiti telefonici 070 2463252							
	e-mail d.tocco@fluorsid.com							
Referente IPPC	Daniele Tocco - ZONA INDUSTRIALE MACCHIAREDDU 2°							
	STRADA EST - 09032 ASSEMINI (CA)							
	Recapiti telefonici 070 2463252							
	e-mail d.tocco@fluorsid.com							
Impianto a rischio di	Si (notifica e rapporto di sicurezza: Trasmissione del Rapporto di							
incidente rilevante (ai	sicurezza 2016 al C.T.R. dei VV.FF. per la Sardegna ed al Comando							
sensi D.LGS. 105/2015)	Provinciale dei VV.FF., con Prot. N° 21/2016 del 31/05/2016, ricevuto							
	presso la Direzione Regionale dei VV.FF. e dal Comando Provinciale							
	dei VV.FF. Ufficio Prevenzione in data 01/06/2016).							
Numero di dipendenti	130							
Sistema di gestione	ISO 14001 (valido fino a 31/01/2023)							
ambientale								
Impianto con effetti	No							
transfrontalieri								
Misure penali o	Esiste un provvedimento in atto contro persone fisiche e non contro la Società.							
amministrative	Il Gestore ha dichiarato che queste stesse persone sono state sollevate dai							
riconducibili all'impianto	rispettivi ruoli.							
o parte di esso, ivi								
compresi i procedimenti								
in corso alla data della								
presente domanda								
Periodicità dell'attività	Continua							
AIA vigente	Decreto di AIA D.M. N.122 del 10/06/2020 (comunicato in G.U. Serie							
	Generale n.154 del 19-06-2020)							
Successivi provvedimenti	Nessuno							
di								
aggiornamento/riesame								
dell'AIA								

4. ISTANZA DI MODIFICA PRESENTATA DAL GESTORE

Il Gestore, con nota prot. N. ASQ_410/2020 del 08/09/2020e relativi allegati tecnici, acquisita con N. Prot. MATTM 69841 del 09/09/2020, ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell'AIA avente come oggetto *l'installazione di un dryer per l'essiccamento del sottoprodotto fluoruro di calcio sintetico (CaF2) in attuazione del IMSBC Code e di altri materiali (fluoruro di alluminio) e sottoprodotti (anidrite).*

Si riporta di seguito la descrizione del progetto per il quale il Gestore ha richiesto la modifica dell'AIA.

Il fluoruro di calcio sintetico è un sottoprodotto ottenuto presso il reparto FL0 dell'installazione IPPC ed è il risultato del processo di neutralizzazione delle acque reflue dello stabilimento. La neutralizzazione, eseguita con calcare e calce, permette di abbattere l'acidità libera presente nelle acque in forma di acido cloridrico, fluoridrico e solforico e precipitare i sali di calcio insolubili, fluoruri e solfati. I sali precipitano all'interno di un sistema di sedimentazione, dal quale vengono



Fluorsid S.p.A.–Assemini (CA)

estratti sotto forma di slurry, per essere inviati al sistema di pressatura composto da 8 tubi pressa che, lavorando ciclicamente, riesce a rimuovere la maggior parte dell'acqua per dare vita al sottoprodotto fluoruro di calcio sintetico.

Il sottoprodotto è poi venduto e trasportato via mare.

Il fluoruro di calcio sintetico in uscita dal sistema di pressatura presenta ancora mediamente un'umidità residua fra il 40 e 45% circa.

L'obiettivo del progetto per il quale il Gestore richiede autorizzazione, è quello di installare un sistema che permetta di ridurre l'umidità del sottoprodotto al di sotto del 35%. Questo al fine di garantire il rispetto del TML (*TransportableMoisture Limit*). Secondo quanto definito dall'IMSBC Code (*International Marittime Solid Bulk Cargoes*) in riferimento al trasporto in sicurezza via mare di merci alla rinfusa, il TML stabilisce il valore massimo ammissibile di umidità che può essere contenuta nel prodotto da trasportare via mare.

Il Gestore dichiara che l'intervento per il quale richiede autorizzazione consentirebbe, sempre in ottemperanza al IMSBC code, di ridurre l'umidità di eventuali partite di anidrite (CaSO₄), che dovessero prima dell'imbarco avere un'umidità superiore al TML.

Il Gestore dichiara inoltre che il nuovo sistema potrà essere utilizzato anche per ridurre il contenuto di umidità del Fluoruro di alluminio (AlF₃).

Il sistema per la riduzione dell'umidità del materiale sarà installato nel reparto FL0, in parte all'interno di un capannone esistente ed in parte all'interno di un capannone di nuova realizzazione, già autorizzato in AIA.

Il Gestore prevede, pertanto, l'installazione di nuove strutture metalliche a sostegno del forno rotante e di tutte le apparecchiature ausiliare ad esso associate (nuovo nastro trasportatore, coclee, rompi-zolle, nastro di raffreddamento ed elevatore a tazze).

Non sono previste dal Gestore nuove strutture metalliche per le tubazioni che saranno realizzate per convogliare il vapore al reparto FL0 (fluido energetico utilizzato per la rimozione dell'acqua del materiale), che verranno posizionate al di sopra di un rack esistente.

Il Gestore dichiara che sarà necessario prevedere delle nuove partenze elettriche in cabina per alimentare le nuove utenze installate. Il nuovo impianto sarà integrato e controllato col sistema DCS di reparto FL0.

Verrà installata una nuova linea di vapore a media pressione. Questa partirà dal collettore principale ad 8 bar (per una maggiore efficienza di recupero dell'acqua). Il vapore condensato sarà recuperato e rinviato al collettore condense di stabilimento.

Il Gestore segnala infine che, a seguito del dissequestro dei cumuli di gesso abbancati all'esterno, avvenuto nel mese di agosto 2020, è stato precisato all'azienda che il trasporto in bulk dello stesso avverrà secondo l'IMSBC Code. Pertanto il Gestore dichiara che, qualora si ravvisasse la necessità di essiccare tale materiale per il successivo trasporto marittimo, la soluzionetecnica sarà da ricercarsi unicamente nel dryer di cui alla modifica presentata.

5.1 Descrizione del progetto e del processo produttivo interessato dalla modifica

Il processo produttivo interessato dalla modifica (installazione di un dryer per l'essiccamento del sottoprodotto fluoruro di calcio sintetico (CaF₂) in attuazione del IMSBC Code e di altri materiali (fluoruro di alluminio) e sottoprodotti (anidrite)è quello relativo al reparto FL0, all'interno del quale avviene il trattamento delle acque reflue provenienti dagli altri reparti dello stabilimento.

A seguito di un precedente trattamento nei neutralizzatori le acque sono convogliate ad un decantatore (chiarificatore), dove sfiorano per essere successivamente convogliate all'impianto



Fluorsid S.p.A.–Assemini (CA)

consortile di trattamento finale. Durante tale fase di chiariflocculazione, sul fondo del decantatore si forma un deposito di fanghi fluoritici, costituiti per lo più da CaF₂, CaSO₄ e CaCO₃.

I fanghi così costituiti vengono pompati alla sezione di filtrazione ottenendo un sottoprodotto sintetico, che viene commercializzato nel settore cementiero perché in grado di ridurre il consumo energetico dei forni utilizzati per la produzione del cemento. Allo scopo di disidratare il materiale sono attualmente utilizzati 8 filtri – pressa (con i quali viene effettuata la separazione solido-liquido ad una pressione massima di 80 barg).

Lo slurry viene prelevato dal fondo del decantatore e pompato al sistema di pressatura. Da qui un'altra pompa alimenta i tubi pressa distribuendo il materiale da disidratare tra l'elemento filtrante e l'elastomero (membrana in gomma sottoposta a pressione) di ogni pressa. Mediante l'utilizzo di acqua in pressione si comprime l'elastomero che, premendo sul materiale, ne favorisce lo strizzamento. Una volta finito il ciclo di alta pressione nel tubo pressa viene creato il vuoto e tutta l'acqua utilizzata per la compressione dell'elastomero viene evacuata e riutilizzata.

Segue la fase di scarico dove la parte interna del tubo pressa viene automaticamente abbassata e il materiale filtrato viene staccato dalla tela filtrante mediante dei getti di aria compressa.

Il materiale così finito cade su un nastro estrattore e viene trasportato all'adiacente capannone di stoccaggio.

Il fluoruro di calcio sintetico ha la forma di un tegolino dalle dimensioni che possono raggiungere anche i 20 cm, la sua umidità media varia dal 40 al 45%.

Tale umidità residua non garantisce il pedissequo rispetto dei requisiti per la trasportabilità del prodotto via nave. È quindi necessario ridurre ulteriormente (fino al 30% di umidità totale) il contenuto d'acqua per rendere il prodotto perfettamente trasportabile via nave.

Il progetto prevede quindi l'installazione di un sistema di trattamento del fluoruro di calcio sintetico, a valle dei filtri pressa, che riduca la sua umidità fino al 35% circa, partendo da un'umidità massima del 45%.

Il prodotto, scaricato dai filtri pressa verrà trasportato mediante un nastro trasportatore reversibile (di nuova installazione in sostituzione dell'unità esistente) ad una coclea di dewatering. Lo scopo di questa apparecchiatura è quello di rimuovere l'acqua che potrebbe essere convogliata al sistema a valle, qualora qualche filtropressa presenti un fuori servizio. Dopo la coclea di dewatering sarà installato un rompizolle che riduce uniformemente la pezzatura del materiale, il quale verrà alimentato per mezzo di una coclea all'interno dell'essiccatore rotante.

Quest'ultimo è costituito da un cilindro (lungo 10 m e con un diametro di 1.8 m) dotato di camicia di riscaldamento. Il calore necessario al funzionamento del sistema sarà fornito indirettamente (non a contatto col materiale) mediante vapore in media pressione (8 barg), che lambirà esternamente la superficie a diretto contatto col prodotto da essiccare. Il vapore condensato nella camicia del forno rotante sarà recuperato e spedito al collettore delle condense di stabilimento.

Il Gestore dichiara che il forno rotante consentirà di trattare fino ad un massimo di 7000 kg/h (massima capacità produttiva) di fluoruro di calcio sintetico con umidità in ingresso fra il 40 e 45%. La portata di vapore richiesta sarà di circa 1500 kg/h.

Il forno essiccatore è dimensionato per determinare una umidità residua del sottoprodotto variabile dal 30 al 35%. Circa 10.000 m³/h di aria ambiente saranno immessi all'interno del forno e utilizzati come fluido vettore, per la rimozione, in equi corrente col prodotto, dell'acqua evaporata all'interno dell'essiccatore (circa 700 kg/h).

La velocità di rotolamento del forno, unita al calore trasferito per l'essiccamento del materiale, conferisce a quest'ultimo una forma sferoidale tipo granulo (per CaF₂). La forma sferica del materiale, unita alla sua più alta compattezza, gli conferisce un netto miglioramento dell'impatto ambientale durante l'handling dello stesso

Il materiale scaricato dal forno avrà una temperatura residua di circa 80°C il che non ferma il processo di evaporazione dell'acqua di imbibizione del materiale. È necessario quindi procedere



Fluorsid S.p.A.–Assemini (CA)

alla sua stabilizzazione per mezzo di un raffreddamento forzato. In assenza di questa stabilizzazione il materiale portato a stoccaggio potrebbe presentare fenomeni di aggregazione che renderebbero più difficoltosa la ripresa di quest'ultimo.

Il raffreddamento e la stabilizzazione del materiale scaricato dal forno avviene per mezzo di un nastro trasportatore con telo forato, all'interno del quale vengono insufflati, per mezzo di un aspiratore, circa 6000 m³/h di aria ambiente: la portata d'aria necessaria è garantita da un ventilatore centrifugo (lo stesso che aspira l'aria ambiente e la fa confluire al dryer).

L'aria in uscita dall'essiccatore e dal nastro raffreddatore verrà convogliata ad un sistema di abbattimento ad umido per la completa rimozione delle eventuali polveri trascinate prima di essere emessa in atmosfera attraverso il nuovo punto di emissione denominato E54.

Il prodotto in uscita dal nastro di raffreddamento è scaricato su una coclea che alimenta un elevatore a tazze; quest'ultimo alimenta il sistema di messa a stoccaggio all'interno del capannone.

L'impianto di trattamento dell'aria umida è della tipologia "venturi scrubber". All'interno del venturi viene convogliato l'effluente gassoso da trattare e per via di una riduzione della sezione di passaggio, l'aria aumenta notevolmente la sua velocità. Nella gola del venturi, l'aria ad elevata velocità viene a questo punto investita da una pioggia di acqua nebulizzata da degli ugelli, la quale "cattura" le particelle solide presenti nell'effluente gassoso. Le particelle solide precipitano assieme all'acqua nella parte bassa del separatore cilindrico liquido/gas installato subito a valle del venturi e vengono scaricate all'interno di una vasca di raccolta. Il corpo di fondo della vasca rappresenta lo slurry che sarà rialimentato all'impianto di trattamento acque reflue di stabilimento e l'acqua "chiarificata" della vasca, sarà utilizzata come acqua di abbattimento polveri nel venturi.

Il Gestore dichiara che il venturi scrubber ha una capacità di rimozione delle polveri contenute nell'aria di circa il 90%÷95% ed il valore atteso di polveri residue al camino di emissione sarà inferiore a 20 mg/Nm³.

Un ventilatore centrifugo della portata nominale di 16.000 m³/h, che aspira l'aria trattata dalla parte alta del separatore cilindrico e l'aria vettore per la rimozione dell'umidità del materiale all'interno del forno, garantisce la forza motrice necessaria al fine di convogliare il flusso gassoso al nuovo camino di emissione in atmosfera (E54).

Il Gestore dichiara che il sistema può funzionare anche per l'essiccamento di anidrite e gesso in pellet o fluoruro di alluminio cui occorra ridurre l'umidità residua ai fini del trasporto via nave secondo l'IMSBC Code.

5.2 Aspetti ambientali interessati dalla modifica proposta dal Gestore

Si riportano di seguito gli aspetti ambientali interessati dalla modifica proposta dal Gestore.

5.2.1 Consumo di combustibili

Il Gestore dichiara che, considerando che il nuovo essiccatore funzionerà con l'utilizzo di vapore autoprodotto, non sarà previsto un aumento dell'utilizzo di olio BTZ rispetto a quanto già autorizzato per il normale esercizio.

5.2.2 Emissioni convogliate in atmosfera

Il progetto per il quale il Gestore richiede autorizzazione prevede l'installazione di un nuovo punto di emissione convogliata, per il convogliamento del flusso di aria di raffreddamento del materiale in uscita dal dryer.

Il Gestore dichiara che l'emissione dovrebbe essere non pulverulenta in quanto l'aria di raffreddamento del materiale lambisce lo stesso superficialmente, tenendo presente che il processo



Fluorsid S.p.A.–Assemini (CA)

di essiccamento prevede comunque una umidità residua del materiale; il Gestore dichiara infatti che lo scopo dell'essiccamentonon è l'ottenimento di un materiale completamente essiccato, ma l'ottenimento di un materiale con un tenore di umidità relativa appena inferiore al TML ai fini del trasporto in bulk via nave del fluoruro di calcio sintetico o del gesso o di altri materiali.

Il Gestore prevede che, con una portata d'aria - prelevata dall'esterno del forno di essiccamento – di circa 10.000 m³/h, si riesce a sottrarre al materiale un quantitativo di umidità stimato, per CaF₂, in circa 700 kg/h, avendo il fluoruro di calcio sintetico una umidità in ingresso (superiore al TML) dell'ordine del 45%.

Tuttavia, al fine di ridurre ogni possibile impatto ambientale, il Gestore prevede, già in fase di progetto, di sottoporre l'effluente, prima dell'emissione in atmosfera, a un trattamento di depurazione di polveri – il cui diametro aerodinamico è stimato essere mediamente intorno ai $5~\mu m$ - mediante uno scrubber venturi con rendimento di rimozione del 95% al fine di ottenere una concentrazione inferiore a $20~mg/Nm^3$.

Ai fini dell'istanza presentata, in via cautelativa, il Gestore ha valutato come limite massimo di emissione di polveri, una concentrazione pari a 19 mg/Nm³, ovvero pari al valore già assegnato con l'AIA 2020 all'impianto (forno) di essiccamento della fluorite naturale (materia prima).

Il Gestore dichiara che il camino di emissione avrà un'altezza di circa 15 m dal piano di campagna e una sezione circolare con diametro di 600 mm.

Il Gestore dichiara che la portata volumetrica dei gas, valutata alla massima capacità produttiva, sarà pari a 16.000 m³/h, pari a 12.700 Nm³/h (corrispondente alla portata del ventilatore che mantiene in aspirazione l'impianto, fornendo sia l'aria che lambisce il materiale per estrarre l'umidità sia l'aria necessaria per il condizionamento e la stabilizzazione del materiale in uscita dal forno rotante).

Il Gestore stima che la concentrazione di polveri sia trascurabile e a tal fine propone l'emissionecome poco significativa in oggetto – che sarà denominata E54 – per un valore di portata volumetrica pari a 12.700 Nm³/h e una concentrazione che si ritiene possa essere sempre inferiore a 19 mg/Nm³, con una portata massica alla massima capacità produttiva inferiore a 0,25 kg/h.

Il Gestore fornisce la planimetria aggiornata dei punti di emissione convogliata, con il riferimento al nuovo punto di emissione per il quale richiede autorizzazione.

EMISSIONI CONVOGLIATE DA AUTORIZZARE						
Emissioni Convogliate Coordinate Gauss Boaga			Fase	Descrizione		
E54 E 1499236.9140		N 4342650.7050	FL0	DRYER ESSICCAMENTO FLUORITE SINTETICA/ANIDRITE/FLUORURO DI ALLUMINIO IN ATTUAZIONE DEL IMSBC CODE		

5.2.3 Emissioni diffuse

Il Gestore dichiara che la modifica progettata non comporta un aumento della polverosità diffusa,in quanto tutte le attività di essiccamento avverranno all'interno di capannoni chiusi.

5.2.4 Rumore ambientale e nei luoghi di lavoro e vibrazioni

Il Gestore dichiara che la modifica progettata non comporta un tangibile aumento dei livelli di emissione sonora rispetto alla situazione attuale, in quanto le attività saranno svolte all'interno di capannoni e a grande distanza dal perimetro aziendale.



Fluorsid S.p.A.–Assemini (CA)

Pertanto il Gestore ritiene che non verranno modificati – in senso peggiorativo – i valori dei livelli sonori di emissione previsti dalla L. 447/1995 e relativi decreti attuativi per la VI classe di destinazione d'uso del territorio.

Il Gestore dichiara che il forno, il cui valore di pressione sonora a 1 m di distanza è pari a circa 79 dB(A), verrà installato all'interno del capannone chiuso; il ventilatore di aspirazione ubicato a monte del camino, sarà installato a terra in un'area dove non si prevede possa dare luogo all'incremento del livello combinato di rumore in misura tale da poter accrescere il valore del livello di emissione al confine.

Pertanto il Gestore assicura che i livelli di emissione ed immissione assoluti – non essendo applicabili quelli di immissione differenziali essendo l'area classificata in classe VI – non subiranno alcun significativo incremento per effetto degli interventi in parola.

Inoltre il Gestore dichiara che la modifica proposta non comporta – né nella situazione ex ante né tanto meno nella situazione ex post – la produzione di vibrazioni meccaniche trasmissibili ad edifici o del tipo WBV.

5.2.5 Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti

Il Gestore dichiara che la modifica progettata non comporta – né nella situazione ex ante né tanto meno nella situazione ex post – la produzione di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti (neppure associabili a gas radioattivi (Rn-222).

5.2.6 Emissioni in acque superficiali e sotterranee

Il Gestore dichiara che la modifica progettata non determina nuove o diverse emissioni in acque superficiali o sotterranee; gli scarichi idrici non subiranno modifiche.

5.2.7 Emissioni su suolo e nel sottosuolo

Il Gestore dichiara che la modifica progettata non dà luogo a emissioni sul suolo o nel sottosuolo.

5.2.8 Rifiuti

Il Gestore dichiara che la modifica progettata non ha effetti sulla gestione dei rifiuti né dà luogo a produzione di nuovi rifiuti o all'aumento delle quantità già prodotta nelle normali condizioni di esercizio.

5.3 Cronoprogramma degli interventi

Il Gestore prevede la conclusione degli interventi entro 2 mesi dal rilascio dell'autorizzazione richiesta e comunque segnala come data di conclusione il mese di dicembre 2020.

5. APPLICAZIONE DELLE BAT

Il Gestore dichiara che la modifica proposta, prevede l'applicazione di alcune linee di indirizzo generali riportate nel *Reference Document on Best AvailableTechniques for the Manufacturing of Large Volume InorganicChemicals – Ammonia, Acids andFertilizers*.

6. INTEGRAZIONI VOLONTARIE DEL GESTORE

Con nota CIPPC.REGISTRO UFFICIALE.I.0001247.13-11-2020, il gestore ha fatto pervenire le seguenti integrazioni volontarie:



Fluorsid S.p.A.–Assemini (CA)

A seguito del dissequestro dei cumuli di gesso abbancati all'esterno, avvenuto nel mese di agosto 2020, è stato precisato all'illustrissimo signor Giudice per le Indagini Preliminari e dell'Udienza Preliminare del Tribunale Ordinario di Cagliari che ha disposto il disseguestro che il trasporto in bulk del sottoprodotto sarebbe avvenuto secondo le previsioni dell'IMSBC Code. Pertanto, qualora si ravvisasse la necessità di essiccare tale materiale per il successivo trasporto marittimo in mucchio, la soluzione tecnica sarà da ricercarsi nel dryer di cui alla modifica presentata a codesto spettabile Ministero dell'Ambiente. Si rappresenta che la modifica richiesta è relativa specificatamente all'installazione di un dryer per l'essiccamento del sottoprodotto fluoruro di calcio sintetico (CaF₂) e di altri materiali (per es. del prodotto finito fluoruro di alluminio, AlF₃) e sottoprodotti (tra cui l'anidrite). Si precisa, da ultimo, che nel provvedimento di dissequestro il GIP rileva «che il materiale, qualificato come sottoprodotto ai sensi dell'art. 184-bis D.Lgs. 152 del 2006 e del DM 164 del 2016, con la restituzione alla Fluorsid S.p.A. verrà sottoposto a frantumazione, vagliatura, messa a parco ... omissis nel rispetto delle previsioni dell'IMSBC Code». Il Gestore, nello specificare che il dryer potrebbe essere utilizzato per l'essiccamento del gesso, implicitamente ha ritenuto che l'istanza riguardi anche il gesso abbancato all'esterno sottoposto a sequestro preventivo nel 2017 e dissequestro nel 2020; trattasi, infatti, di gesso qualificato espressamente come <<sottoprodotto>> per il quale è previsto il trasporto in bulk via nave che, in forza del IMSBC Code, qualora la sua umidità ecceda il TML, andrebbe sottoposto a essiccamento e l'unica e sola soluzione tecnico - organizzativa è avviarlo al dryer oggetto dell'istanza. In definitiva, il dryer - come precisato nell'istanza - è idoneo sia all'essiccamento di fluoruro di calcio sintetico (CaF₂) sia di altri materiali (per es. fluoruro di alluminio) e sottoprodotti (anidrite e gesso); si chiede, pertanto, l'autorizzazione all'essiccamento del gesso (abbancato all'esterno) - qualora se ne ravvisasse la necessità - ai fini del trasporto in bulk secondo le previsioni dell'International Maritime Solid Bulk Cargoes Code;

Così come indicato nell'istanza di modifica, il sistema di essiccamento prescelto ha il solo scopo di ridurre e contenere ai minimi termini l'impatto ambientale sulla categoria ambientale atmosfera, giacché il fluido vettore che lambisce il materiale da essiccare (solo quanto basta per ridurre l'umidità al di sotto del TML) dovrebbe trascinare – dal vero e proprio dryer - un quantitativo trascurabile di polveri che è comunque stimato essere intorno a qualche milligrammo normal metro cubo (circa 2,5 mg/Nm³) cui si sommerà il contributo in corrispondenza del nastro di raffreddamento, anch'esso trascurabile, stimato essere dell'ordine di qualche milligrammo normal metro cubo (circa 1,5 mg/Nm³), cosicché l'emissione a giudizio del Gestore sarebbe poco significativa anche senza alcun previo trattamento; tuttavia, tenuto conto delle BAT, il Gestore ha ritenuto - per prudenza - di dover installare un sistema di abbattimento a umido (scrubber) affinché con qualsiasi materiale e condizione di esercizio il valore di concentrazione di polveri al camino sia inferiore alle BAT. Ne consegue che - considerata l'altissima efficienza del sistema di abbattimento a umido - anche il flusso di massa determinato a valle dello scrubbera umido alla massima capacità produttiva (stimata pari a 2,2 ton/anno) rappresenta un estremo superiore di emissione che, con ogni probabilità, non verrà mai raggiunto con qualsivoglia materiale e in qualsivoglia condizione di esercizio:

La prestazione ambientale attesa per la specifica installazione (leggi scrubber a umido) è l'abbattimento della polverosità residua dell'impianto di essiccamento nel suo complesso, a beneficio della categoria ambientale ATMOSFERA. In accordo con il Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacturing of Large Volume Inorganic Chemicals – Ammonia, Acids and Fertilizers (cfr. § 6.3.2 - Emissionlevels to air) si è ritenuto, con riferimento alla CaSO4, che l'adozione di uno wetscrubber rappresenti la BAT-Bref applicabile anche al caso di cui trattasi, da intendersi come <<a href="additional treatment



Fluorsid S.p.A.–Assemini (CA)

il 50% e il 99%, laddove la scelta tecnica operata dal Gestore prevede un abbattimento intorno al 95%, dunque perfettamente in linea con le previsioni dell'anzidetta BAT-Bref applicabile al solfato di calcio e altri materiali.

7. OSSERVAZIONI DEL PUBBLICO

Dalla consultazione della documentazione resa pubblica dall'Autorità Competente sul portale https://va.minambiente.it/it-ITnon sono presenti osservazioni del pubblico.

8. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il Piano di monitoraggio dovrà essere aggiornato sulla base degli esiti del PIC e potrà stabilire delle misure di autocontrollo.

9. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Premesso che:

la richiesta di modifica presentata dal Gestore

- non pone vincoli ostativi al rispetto delle vigenti prescrizioni AIA;
- non modifica, in maniera peggiorativa, l'attuale quadro prescrittivo;
- non modifica la capacità produttiva autorizzata;
- non comporta la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto che producano effetti negativi e significativi sull'ambiente

il Gruppo Istruttore, sulla base delle dichiarazioni rese dal Gestore, delle valutazioni effettuate, alla luce delle considerazioni tecniche espresse nella Relazione Istruttoria predisposta da ISPRA acquisita agli atti istruttori con Prot. CIPPC 1240 del 12-11-2020, ritiene che la proposta di modifica richiesta sia tecnicamente motivata e accoglibile alle seguenti condizioni:

la prescrizione N.9 del PIC dell'AIA vigente, D.M. N.122 del 10/06/2020, ovvero la tabella riassuntiva dei valori limite di emissione (VLE) indicati per ciascun camino e relativi inquinanti, è integrata con quanto di seguito:

Emissione dryer essiccamento fluorite								
Sigla	Sigla Fase Portata Coordinate GB Coordinate GB Limite AIA							
			Е	N				
E54	FLO	12.700 Nm ³ /h	1499236.9140	4342650.7050	19 mg/Nm ³			

Restano fermi per il Gestore gli obblighi previsti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.M. N.122 del 10/06/2020 (comunicato in G.U. Serie Generale n.154 del 19-06-2020)nonché di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

10. TARIFFA ISTRUTTORIA

La tariffa istruttoria pagata dal gestoreai sensi del D.M. 58 del 6 marzo 2017 è ritenuta congrua.